


auser

Filod'argento Val di Serchio

Statuto

**Associazione AUSER
Volontariato di Base**

Ln. 266/1991



STATUTO

della

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione


1. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO
- Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni. E' ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97.
2. L'Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
3. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

Finalità e scopi

1. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
3. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
4. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti

di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.



5. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.
6. Nello svolgimento delle attività, l'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
7. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.
8. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser Volontariato di AUSER FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.
9. E' fatto divieto all'Auser Volontariato di FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS individuate nell'art. 10 del DLGS 460/1997, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3

Rapporti di affiliazione e di collaborazione

1. L'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO aderisce all'Auser Nazionale (promossa dalla CGIL e dallo SPI CGIL) condividendo le finalità e i principi del suo Statuto.
2. Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione di Auser Volontariato di FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO ed il vincolo di destinazione di propri beni e delle iscrizioni, successivi alla affiliazione.
3. Per la realizzazione dei programmi di volontariato, promuove la costituzione della Federazione delle Associazioni Auser - Volontariato, operante nell'ambito della legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
4. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser Volontariato FILO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.



Art. 4

Sede

L'Auser Volontariato FILO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO ha sede legale in BAGNI DI LUCCA VIA UMBERTO I, 71.

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Auser Volontariato FILO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Auser Volontariato FILO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Auser Volontariato FILO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser Volontariato FILO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO devono essere iscritti all'Auser territoriale competente, anche per il tramite delle associazioni affiliate.
4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo dell'Auser territoriale, sentito il Presidente dell'associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.

2. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. I soci dell'Auser Volontariato FILLO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO maggiori di età hanno diritto a:
 - eleggere gli organi direttivi dell'Auser Volontariato FILLO D'ARSENTO VAL DI SERCHIO ed essere eletti nelle stesse;
 - approvare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
 - promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
5. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.
4. Avverso l'esclusione l'associato escluso può ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia.
5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi

Art. 9

Tipologia degli organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Comitato Direttivo
 - il Presidente
 - il Collegio dei Sindaci

Art. 10

L'Assemblea dei Soci



1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'Auser Volontariato VAL DI SERCHIO FILLO D'ARSENTU.
2. L'Assemblea viene convocata ogni anno e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea:
 - elegge i componenti del Comitato Direttivo;
 - elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
 - delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art.18;
 - approva le linee programmatiche generali;
 - approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta;
4. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea è convocata con lettera inviata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea ha il compito di:
 - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
 - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi alle disposizioni esecutive interne dell'Auser Nazionale;
 - eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
 - convocare convegni e conferenze;
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti dell'Auser territorialmente competente nonché i rappresentanti delle organizzazioni promotrici, purché soci.



3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.
5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - nomina procuratori speciali;
3. Il Presidente:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
 - predispose il bilancio consuntivo e preventivo
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13

Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.
2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.



Art. 14

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
5. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser Volontariato FILLO D'ARGENTO VAL DI SERCHIO.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
8. Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto all'Assemblea dei soci;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

TITOLO IV

Dell'attività dell'associazione

Art. 15

Diritti e obblighi della Associazione

1. Poiché l'affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo scopo sociale dell'Auser Volontariato, i diritti sociali di questa nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione alla rete Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quello dell'Auser nazionale, nonché alle deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell'Auser.
3. A tale scopo Auser Volontariato FILLO D'ARG. VAL S. assicura prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive e stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser.

TITOLO V

Risorse Economiche

Art. 16

Patrimonio



1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione, tra i soci, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall'Auser territoriale competente, o

a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 19

Bilancio preventivo

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 marzo il Presidente predispone per l'anno corrente, un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dall'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 20

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sulle attività svolte deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 21

Adempimenti

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione "Auser Volontariato FILCO D'ARCENTO VAL DI SERCHIO", dopo essere stati approvati dall'Assemblea, sono trasmessi, a cura del Presidente, alla Auser territoriale competente per territorio.

Art. 22

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

TITOLO VII

Disposizioni antidiscriminatorie

Art. 23

Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 24

Cambio di registro

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento della medesima Associazione.

Art.25

Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati consecutivi degli organi individuati nell'articolo 12 dello Statuto, hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008.
2. Nei confronti di coloro che hanno già esercitato mandati alla data di entrata in vigore dello Statuto nella versione approvata dal Congresso il 5 dicembre 2008 e rivestono una delle cariche previste dal precedente articolo 12 le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dalla data di scadenza del Congresso del 5 dicembre 2008. A tale data nessun dirigente di struttura che abbia ricoperto la carica per 8 anni potrà essere rieletto alla stessa, fatta salva la possibilità di ulteriori deroghe verificate alla data della Conferenza di Organizzazione prevista a due anni da tale Congresso, che comunque non possono eccedere la relativa scadenza congressuale.